

Provincia di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice, in Comune di Campiglione Fenile, ad usi agricolo e civile, assentita al Comune di Cavour e al Consorzio irriguo Bedale Cavour.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 281-15527 del 29.04.2013

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in solido al Consorzio Irriguo Bedale Cavour (omissis) e al Comune di Cavour (omissis) il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Pellice, a mezzo del Bedale Cavour, in Comune di Campiglione Fenile, di cui al D.M n. 3204 del 22/05/1936, per gli usi agricolo e civile, alla quale viene accorpata la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Marone, in Comune di Cavour, di cui al D.M n. 3204 del 22/05/1936, intendendo l'utilizzo del Rio di Via Vecchia e del Rio Marone solo per il trasporto dell'acqua proveniente dal T. Pellice;

2. che la quantità d'acqua da derivare dal T. Pellice, a mezzo del Bedale di Cavour, in Comune di Campiglione Fenile, sia fissata come segue:

- nel periodo compreso tra il 15 Maggio ed il 31 Agosto di ogni anno 2.400 l/s massimi;

- nei periodi compresi tra il 01 Aprile e il 14 Maggio e tra il 1 Settembre e il 15 Ottobre di ogni anno 1.600 l/s massimi;

- nel periodo compreso tra il 16 Ottobre e il 31 Marzo di ogni anno 300 l/s massimi;

3. che l'acqua derivata sia utilizzata come segue, ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R:

– dal Consorzio Irriguo Bedale di Cavour per gli usi irrigui, a servizio della superficie complessiva irrigabile pari a 2367,03 Ha e irrigata consortile pari a 1893,63 Ha;

– dal Comune di Cavour per l'uso civile;

4. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

5. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1 febbraio 1987, giorno collegato alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo, e quindi fino al 31 gennaio 2027, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

8. che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In

particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione e gestione del Piano di Tutela delle Acque, risultasse un peggioramento dello stato ambientale del corso d'acqua, nel tratto interessato dal prelievo, che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione; (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione:

"(... omissis ...)

#### Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, la portata istantanea minima di 1.500 l/s, che corrisponde al DMV di base.

Tale valore potrà essere incrementato a seguito della definizione dei fattori correttivi naturalistico N, di modulazione temporale T e di qualità Q, secondo le previsioni dell'art. 5 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (applicazione DMV-2° fase).

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" - è previsto che, nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, per le utenze ad uso agricolo destinate all'irrigazione, limitatamente al periodo di massima idroesigenza, e presenti nel tratto del T. Pellice che va dalla presa del Canale di Pralafera a quella della Bealera Mottura, si applichi un DMV ridotto ad un terzo del valore calcolato ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento.

Si considera periodo di massima idroesigenza, ai sensi del citato Regolamento, quello compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre di ogni anno.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei naturali.

In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (... omissis ...)"